

Codice A1814A

D.D. 18 luglio 2016, n. 1814

**Autorizzazione idraulica (PI 690 R. Salario della Molina) per realizzazione di protezione spondale Rio Salario concentrico - interventi di miglioria idraulica sponda sinistra rio Salario della Molina nei pressi di via Chiozza - in comune di Solero (AL). Richiedente: Comune di Solero (AL).**

In data 05/05/2016 il Comune di Solero –Piazza della Libertà 1, p.iva 00411440068, ha trasmesso gli elaborati relativi alle opere di sistemazione idraulica con difesa di sponda sinistra e del fondo alveo del R. Salario della Molina in comune di Solero (AL), in corrispondenza di via Chiozza nell'abitato di Solero. L'istanza è stata perfezionata in data 15/6/2016 con l'invio della DGC n. 18 del 19/4/2016, di approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Bartolomeo Visconti e Ing. Luca Gattiglia (ordine provinciale di Torino), costituiti, per quanto d'interesse, da relazione tecnica illustrativa contenente le verifiche idrauliche, da n.6 tavole grafiche e da documentazione fotografica, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui sotto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali in cui si evidenzia l'intenzione di procedere al miglioramento del deflusso idrico in corrispondenza del passaggio della sezione idraulica da stato di naturalità al stato regimato, mediante risagomatura dell'alveo, realizzazione di una scogliera in sponda sinistra, per circa 30 ml, alla realizzazione di una protezione del fondo alveo in massi a raccordo della platea esistente a valle, alla sottomurazione della difese in cls di sponda destra già esistente per circa 30 ml di sviluppo, ed al ripristino del ciglio di sponda sinistra, si ritiene che gli interventi previsti, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

- a) Le opere di ripristino sul piano di sponda sinistra dovranno essere in linea con i disposti del RD 523/1904 e non costituire barriera alle eventuali acque di laminazione del rio;
- b) Dovrà essere garantito il deflusso di magra, eliminando il salto in contropendenza presente sul fondo alveo, eventualmente pensando ad un graduale raccordo di questo ed alla realizzazione di un via privilegiata di deflusso della sola portata minima;
- c) le piste d'accesso all'alveo, qualora non mantenibili stabilmente in loco, dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti.
- d) i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua.
- e) il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere.
- f) non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto; il taglio dell'essenze arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Solero –Piazza della Libertà 1, p.iva 00411440068 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- 5) i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 9) l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- 10) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Alessandria 18/7/2016

Il Responsabile di Settore  
Mauro Forno